



COMUNE DI COLLI SUL VELINO

(Provincia di Rieti)

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 5 DEL 14.03.2017

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" – ANNO 2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno 14 del mese di Marzo alle ore 17.37 nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Colli sul Velino, in prima convocazione- seduta Straordinaria pubblica di oggi, partecipata ai Consiglieri Comunali a norma di legge, Statuto e Regolamento del Consiglio, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale risultando presenti, a seguito di appello nominale, i Signori:

<i>Consiglieri</i>	<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
<i>Alberto Micanti</i>	X	
<i>Libero Fattori</i>	X	
<i>Migliorina Montani</i>	X	
<i>Angelo Mugnos</i>	X	
<i>Valeriano Valeriani</i>	X	
<i>Giulia Locci</i>	X	
<i>Ubaldo Formichetti</i>	X	
<i>Chiara Palenga</i>	X	
<i>Irene Formichetti</i>		X
<i>Sandro Isidori</i>	X	
<i>Assegnati n.11- in Carica n.10</i>	9	1

Presenti 9 Assenti 1

Risultato legale il numero degli intervenuti ha assunto la Presidenza il Sindaco Alberto Micanti partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Avv. Marco Matteocci.

Il Sindaco dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto al presente punto dell'O.d.g., premettendo che sulla proposta di deliberazione il responsabile dell' Area interessata, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.lgs. n. 267 del 18/8/00, parere favorevole.

Il Sindaco illustra il presente punto all'ordine del giorno

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria "IMU", a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU ;

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 02 del 08-04-2014 con la quale è stato approvato il Regolamento IUC, da applicare a far data dal 01-01-2014;

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 8 del 29-04-2016 con la quale sono state determinate le Aliquote e Detrazioni IMU 2016;

TENUTO CONTO che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

VISTA la Legge di stabilità 2016 n. 208 del 28-12-2015 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30-12-2015 supplemento ordinario n. 70;

VISTA la Legge di stabilità 2017 n. 232 del 11-12-2016 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21-12-2016, supplemento ordinario n. 57;

- art. 1 comma 26 che prevede la sospensione anche per l'anno 2017 dell'efficacia delle deliberazioni degli Enti Locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti agli Enti Locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

- art. 1 comma 10 lettera b) che ha modificato il comma 3 dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 nel seguente nuovo testo:

comma 3. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo.

La base imponibile è ridotta del 50 per cento :

«0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;

Non beneficiano di riduzione del 50% le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Le condizioni per la riduzione del 50% in caso di abitazione concessa in comodato d'uso ai parenti in linea retta sono:

- ✓ *il comodante deve possedere un solo immobile in Italia (abitazione compresa la pertinenza);*
- ✓ *il comodante può possedere anche altro immobile a condizione che lo stesso sia sua abitazione principale;*
- ✓ *il comodante deve avere residenza e dimora nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;*
- ✓ *Il contratto di comodato deve essere registrato (il dimezzamento dell'importo IMU e TASI decorre dalla data di sottoscrizione del contratto di comodato registrato);*
- ✓ *presentare dichiarazione IMU con l'attestazione del possesso dei requisiti.*

Visto il comma 42 della legge di bilancio 2017 che sospende anche per l'anno 2017 l'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali

VISTO il comma 639 dell'Art. 1 legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), come modificato dall'art. 1 comma 14 lettera a dalla Legge n. 208 del 28-12-2015 (legge di stabilità 2016):

comma 639. È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico, sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, **escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare**, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

VISTO l'art. 1 comma 13 L. 208-2015, a decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dell'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione.

VISTO l'articolo 1 commi 21, 22 e 23 L. 208/2015 di seguito riportati, che dal 1 gennaio 2016 hanno modificato la modalità di determinazione della rendita catastale relativa agli immobili gruppo "D" e "E":

- A) **comma 21.** A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.
- B) **comma 22.** A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 21 possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al

decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 21.

- C) **comma 23.** Limitatamente all'anno di imposizione 2016, in deroga all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli atti di ag-giornamento di cui al comma 22 presentati entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016.

VISTO l'art. 9-bis del decreto legge 28 marzo 2014 n. 47, coordinato con la legge di conversione n. 8 del 23-05-2014:

((1. All'art. 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al settimo periodo, le parole da: «, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti» fino a: «non risulti locata» sono soppresse e dopo l'ottavo periodo e' inserito il seguente: «A partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo

di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso».

2. Sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, di cui 2 milioni di euro annui a copertura delle minori entrate dei Comuni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014 allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.))

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

VISTO che dal 01-01-2014 i **fabbricati rurali ad uso strumentale** sono esenti dall'IMU indipendentemente dalla categoria catastale di appartenenza purché vengono soddisfatti i requisiti di ruralità previsti dall'art. 9 del decreto legge n. 557/93. La ruralità negli atti catastali è riconosciuta mediante una specifica annotazione "R" come previsto dal Decreto del Ministero delle Finanze 26 luglio 2012 pubblicato sulla G.U. n. 185 del 09-08-2012. Non possono essere considerati fabbricati rurali ad uso strumentale immobili con caratteristiche tipologiche abitative (vecchi casolari rurali) classificati o classificabili in categoria "A" per le sue specifiche caratteristiche costruttive abitative;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:

comma 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, **è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.** I regolamenti sulle entrate, anche se approvati

successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.

VISTA la Legge di bilancio 2017 n. 232 del 11-12-2016 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21-12-2016 supplemento ordinario n. 57, in particolare l'art. 1 comma 42 che prevede la sospensione per l'anno 2017 dell'efficacia delle deliberazioni degli Enti Locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti agli Enti Locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2016;

VISTO il Decreto Legge 30 dicembre 2016 n. 244 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2016, in particolare l'articolo 5 comma 11 che dispone: il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2017 è differito al 31 marzo 2017. Conseguentemente è abrogato il comma 454 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

TENUTO CONTO del gettito IMU nell'annualità 2016, delle successive modifiche normative, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2017;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000

All'unanimità dei voti legalmente espressi

DELIBERA

1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) DI DARE ATTO che l'imposta municipale propria non si applica:

- a) all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota agevolata e la detrazione d'imposta;
- b) all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa alla vendita, fintanto che permene tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- e) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, o assegnate ai soci studenti universitari anche in assenza della residenza anagrafica;
- f) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definite dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- g) all'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate, alle Forze di Polizia, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, per il quale non sono richiesti le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- h) ai fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 1, comma 708, della legge 147/2013);
- i) all'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato (D.L. 47/2014).

3) DI DETERMINARE le seguenti ALIQUOTE per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria IMU ANNO 2017 :

- a) **ALIQUOTA 4,00 per mille**
(per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze)
- b) **ALIQUOTA 8,60 per mille**
per tutti gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 "fabbricati rurali ad uso strumentale" esenti dal 1 gennaio 2014)
- c) **ALIQUOTA 8,60 per mille**
per i fabbricati senza rendita catastale inseriti nelle categorie catastali F2- F3 – F4 e i fabbricati censiti al N.C.T. con qualità "Ente Urbano" per i quali è stato effettuato il tipo mappale senza dar corso al relativo accatastamento.
- d) **ALIQUOTA 8,60 per mille**
per le unità immobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado con base imponibile ridotta al 50%, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie A/1 – A/8 e A/9.
- e) **ALIQUOTA 8,60 per mille**
(per tutti gli altri immobili ed aree edificabili)

3) DI DETERMINARE le seguenti DETRAZIONI per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2017:

- a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica e non per la percentuale di possesso;
- b) per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare; € 200,00 rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione ad abitazione principale fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta.

4) DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2017 e che l'imposta dovuta dovrà essere versata nel modo seguente:

- a) **acconto 50% entro il 16 giugno 2017 sulla base delle aliquote dell'anno 2016**
(versamento in autoliquidazione)
- b) **saldo con conguaglio entro il 16 dicembre 2017 sulla base delle aliquote 2017**
deliberate dal comune (versamento in autoliquidazione)

5) DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con Deliberazione Consiliare n. 02 del 08-04-2014, da applicare a far data dal 01-01-2014;

6) DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione

del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni;

7) **DI INCARICARE** il Responsabile del servizio all'assolvimento di tutti gli adempimenti derivanti dall'adozione del presente provvedimento, ivi compresa la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze, tramite il portale all'uopo istituito;

8) **DI DICHIARARE**, stante l'urgenza, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE
(Art. 49 e 147 bis D.Lgs. 18.8.2000 N.ro 267)

La sottoscritta Responsabile dell'Area Finanziaria, in ordine alla **regolarità tecnica e contabile** della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, esprime parere:

FAVOREVOLE;

La Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to Rag. Elettra Locci
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93)

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

f.to Alberto Micanti

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93)

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Avv. Marco Matteocci

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93)

CERTIFICAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

Che la presente deliberazione:

- Viene affissa all'Albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi

dal 20.03.2017 al 03.04.2017 come prescritto dall'art. 124 comma 1 del T.U. n. 267/00.

ALBO PRETORIO N. 74

Lì 20.03.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Avv. Marco Matteocci

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93)

La presente copia è conforme all'originale

Lì 20.03.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Avv. Marco Matteocci

